

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo emendamento degli onorevoli Mantovani, Gabbi, Alice, Mariotti, Tullio, De Capitani d'Arzago, Maury, Verdi, Pavoncelli, Quilico, così concepito:

« *Aggiungere in fine:*

« Il tributo dovuto dai proprietari che hanno affittato i loro beni corrisponderà al 50 per cento di quello pagato dal proprio affittuario ».

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI ERNESTO, *relatore*. Mi pare che quanto abbiamo detto a proposito dell'emendamento all'articolo 3, giova a illuminare anche questo punto, riguardo al quale ogni proposta particolare deve essere senz'altro respinta, perchè spetterà al regolamento di occuparsi di questa materia.

PRESIDENTE. Su questo siamo tutti d'accordo. L'emendamento dunque si intende ritirato.

Sull'articolo 5 ha chiesto di parlare l'onorevole Rotigliano. Ne ha facoltà.

ROTIGLIANO. Dichiaro anzitutto, onorevoli colleghi, che io parlo a nome mio per esprimere la mia opinione personale, e credo anche l'opinione del collega Boncompagni Ludovisi in contrasto con l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione della quale ho l'onore di far parte.

Aderendo all'invito del collega Farinacci io rinunziai a parlare in sede di discussione generale, e rinunziai anche ieri e svolgere un ordine del giorno che avevo presentato su questa questione, che mi sembra di particolare gravità. Accompagnai per altro la mia rinunzia con la dichiarazione che mantenevo fermo l'ordine del giorno, in quanto desideravo di conoscere il parere che in proposito avrebbe espresso il Governo.

Questo parere fu espresso dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale richiamando un concetto che aveva soltanto sommariamente accennato nel suo discorso, affermò che i sindacati rispondono delle obbligazioni che assumono secondo le norme generali contenute nella legge generale che, nella specie, è il codice civile.

Il mio ordine del giorno suonava presso a poco in questo senso: « la Camera fa voti perchè la magistratura, nella applicazione della legge dichiarò e riconosca che le associa-

zioni sindacali legalmente riconosciute, devono essere tenute solidalmente responsabili anche delle obbligazioni, degli atti che sono compiuti dai singoli appartenenti ».

L'onorevole ministro Guardasigilli non ha a mio avviso sufficientemente chiarito il dubbio, legittimato in me da dichiarazioni molto precise contenute nella relazione dell'onorevole Belloni e che esigono, in modo assoluto, una più chiara spiegazione.

In fatto l'onorevole Belloni nella sua relazione a pagina 12 dichiara testualmente: « È ovvio che la responsabilità dell'associazione può sorgere per atti compiuti od omessi dai singoli associati, in quanto la assicurazione stessa non dispone nè può disporre di mezzi coercitivi adeguati per imporre a questi la propria volontà ».

BELLONI ERNESTO, *relatore*. È chiarissimo.

ROTIGLIANO. È chiarissimo, ma non siamo d'accordo, amico onorevole Belloni. Intanto nella sua relazione prima di dichiarare che si tratta di cosa molto ovvia, ella ricorda giustamente l'ordinanza tedesca del 23 dicembre 1918, la quale non considera questa questione esplicitamente; e opportunamente ella dichiara che, nel silenzio della legge, la giurisprudenza tedesca ha riconosciuto e ammesso che i sindacati sono obbligati anche per il fatto del singolo.

Orbene se in una legislazione europea, a proposito di una legge che ha soltanto pochi anni di vita, la giurisprudenza si esprime in senso diametralmente opposto a quella che è l'opinione della maggioranza della Commissione, l'onorevole relatore deve riconoscere e convenire che non è affatto ovvio che le associazioni sindacali legalmente riconosciute debbano nel silenzio della legge rispondere soltanto del fatto proprio.

In secondo luogo, onorevoli colleghi, io mi domando: che cosa è e in che cosa si sostanzia e si traduce l'obbligazione che assume un'associazione sindacale se non nella somma delle obbligazioni che assumono le persone che di questa associazione fanno parte. Allorquando un sindacato di datori di lavoro o di lavoratori stipula un contratto, o dalla magistratura del lavoro è condannato a eseguire una determinata obbligazione evidentemente l'ufficio obbligatorio del contratto o della sentenza si riversano sui singoli datori di lavoro o lavoratori, che di quell'associazione fanno parte.

So da me che i sindacati legalmente riconosciuti, quando avranno, come avranno,